



NEWSLETTER
15 gennaio 2024

Decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il d.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure in tema di “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”. Di seguito un sintetico esame di alcune delle più rilevanti disposizioni di carattere tributario ivi contenute.

Indice

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali – Articolo 11	1
Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione – Articolo 13	2
Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA – Articolo 15	2
Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e Semplificazione della dichiarazione annuale <i>dei</i> sostituti d'imposta – Articoli 3 e 16	3
Scadenza dei versamenti rateali delle imposte – Articolo 8	3
Addebito in conto dell'I24 con scadenze future – Articolo 17	4
Riorganizzazione degli indici di affidabilità fiscale – Articolo 5	4
Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli indici di affidabilità fiscale – Articolo 6	4
Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale – Articolo 7	4
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità – Articolo 14	5

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali – Articolo 11

Tale articolo modifica l'articolo 2, commi 1 e 2, del d.p.R. n. 322 del 1998, anticipando per i soggetti passivi IRES il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP dall'undicesimo mese, attualmente previsto, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello

di chiusura del periodo d'imposta.

Dunque, per le società con esercizio solare il termine di presentazione delle dichiarazioni suddette viene anticipato al 30 settembre dell'anno successivo quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per espressa previsione normativa l'efficacia di tale modifica decorre dal 2 maggio 2024 e, pertanto per i soggetti solari si applicherà già al periodo d'imposta 2023.

Per i soggetti non solari invece, il comma 2 specifica che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuerà ad essere quello oggi vigente.

Infine, la disposizione in commento ha introdotto talune modifiche ai termini di presentazione delle dichiarazioni delle persone fisiche e per i sostituti d'imposta.

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione – Articolo 13

La disposizione in esame introduce un principio applicabile ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali finora permaneva l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali.

In particolare, ad esito dell'introduzione del nuovo testo normativo, è esclusa la decadenza dal beneficio dei crediti d'imposta in caso di mancata indicazione di quest'ultimi nelle dichiarazioni fiscali.

Dunque, sulla base della nuova norma nel caso in cui i suddetti crediti non vengano esposti nel quadro RU del modello redditi, questo non comporterà la decadenza dalla fruizione del credito.

Tale previsione di favore, tuttavia, non si applica ai crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* disciplinati dall'articolo 10 del regolamento 31 maggio 2017, n. 115.

Le modifiche in parola, troveranno applicazione a partire dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2022.

Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA – Articolo 15

La norma in commento, al primo comma, introduce una novità in tema di semplificazione della modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi.

Nello specifico, si prevede, che, tramite provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate da emanare, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, verranno eliminate, da ciascun modello tutte quelle informazioni che risultano, ai fini della liquidazione dell'imposta, irrilevanti in quanto già in possesso dell'Amministrazione finanziaria tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati a sua disposizione.

Inoltre, l'Agenzia introdurrà dei provvedimenti volti alla progressiva riduzione delle informazioni richieste in merito alle informazioni in tema di crediti d'imposta derivanti da

agevolazioni per le quali l'unica modalità di utilizzo è la compensazione cd. "esterna" mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.Lgs. n. 241 del 1997.

Tuttavia, tale disposizione normativa non è rivolta a determinate categorie di crediti d'imposta, per i quali l'indicazione nei modelli dichiarativi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive quali:

- i crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR;
- i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis*.

La norma in aggiunta introduce semplificazioni in materia di esercizio dell'opzione per le SIIQ e SIIINQ.

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta – Articoli 3 e 16

Lo schema di decreto legislativo in oggetto prevede alcune semplificazioni in favore dei sostituti d'imposta.

In particolare, nell'articolo 3 si prevede l'eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, per i compensi corrisposti ai soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, o ai soggetti che fruiscono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del d.L. 6 luglio 2011, n. 98.

La norma suddetta opererà per i compensi corrisposti dal 2024; dunque l'esonero opererà per le Certificazioni Uniche 2025 (periodo d'imposta 2024), mentre per quelle relative al periodo d'imposta 2023 saranno valide ancora le vecchie regole.

La seconda semplificazione in tema di sostituti d'imposta è contenuta nell'articolo 16 del presente decreto legislativo. In particolare, tale disposizione introduce la facoltà per il periodo d'imposta 2025, di comunicare (i) l'importo delle ritenute operate, (ii) eventuali importi a credito e (iii) altri dati che saranno individuati con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, al momento del versamento nel modello F24 delle ritenute dei redditi di lavoratori autonomi e dipendenti.

Tale adempimento sostituisce a tutti gli effetti l'esposizione dei medesimi dati nel modello 770.

In merito al perimetro soggettivo la semplificazione è valida solo per i sostituti con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre del periodo d'imposta precedente.

La disposizione sarà applicabile con riferimento al modello 770 relativo al periodo d'imposta 2025 da presentare quindi nell'anno 2026.

Scadenza dei versamenti rateali delle imposte – Articolo 8

Il primo comma della norma in commento modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, di cui all'articolo 20 del d.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Sul punto, la modifica in commento allunga i termini di pagamento in caso di rateizzazione, spostando il termine ultimo dal mese di novembre al 16 dicembre.

In più, la norma elimina l'obbligo di esercizio dell'opzione di rateizzazione in sede di dichiarazione periodica (indicazione peraltro prevista solo nel modello 730).

La disposizione suddetta verrà applicata dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.

Il secondo comma, modifica invece il comma 4 del succitato articolo 20. In particolare, tale previsione unifica al giorno 16 di ciascun mese la scadenza per tutti i contribuenti che effettuano i versamenti in forma rateale.

Addebito in conto dell'I24 con scadenze future – Articolo 17

L'articolo in commento semplifica le modalità di versamento di imposte, contributi e altre entrate pubbliche con scadenza prestabilita.

In particolare, la modifica è relativa alla possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze (mediante il c.d. servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia), mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente.

Le modalità operative saranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Riorganizzazione degli indici di affidabilità fiscale – Articolo 5

In materia di Indici Sintetici di Affidabilità ("ISA"), la norma in questione aggiunge un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 9-*bis* del d.L. 24 aprile 2017 n. 50 sulla base del quale si implementerà un vero e proprio rafforzamento dell'attività di revisione degli ISA finalizzata a garantire una più adeguata rappresentazione delle realtà economiche cui si riferiscono.

Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli indici di affidabilità fiscale – Articolo 6

L'articolo 6 semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, introducendo un nuovo comma 4-*ter* all'articolo 9-*bis* del d.L. 24 aprile 2017 n. 50.

Con l'intento di ridurre e semplificare la compilazione dei modelli ISA, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari i dati in suo possesso relativi al contribuente acquisiti o pervenuti da terzi, secondo le modalità che dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale – Articolo 7

La norma in commento, aggiungendo all'articolo 9-*bis* del d.L. 24 aprile 2017 n. 50 il comma 5-*bis*, anticipa il termine di messa a disposizione dei programmi informatici afferenti agli ISA. In specie, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti interessati appositi programmi informatici volti a coadiuvare la compilazione e la trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti entro il mese di aprile per il 2024 ed entro il 15 marzo a partire dal 2025.

Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità – Articolo 14

L'articolo in parola introduce una modifica al regime premiale previsto per i soggetti ISA al raggiungimento di determinati livelli di affidabilità da definirsi.

In particolare, la norma, andando a modificare le lettere a) e d) dell'articolo 9-bis, comma 11, del d.L. 24 aprile 2017, n. 50, prevede l'incremento:

- (i) da 50 mila a 70 mila euro della soglia oltre la quale è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. Allo stesso modo vengono esonerati dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per importi non superiori a 70 mila euro;
- (ii) da 20 a 50 mila euro annui della soglia oltre la quale è richiesto il visto di conformità per la compensazione dei crediti afferenti alle imposte dirette e IRAP.